

# Studi di settore 2016

**PERIODO D'IMPOSTA 2015**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

**ISTRUZIONI  
PARTE GENERALE**

## ISTRUZIONI PARTE GENERALE

### 1. PREMESSA

Nella presente "Parte generale" sono contenute le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore. Le ulteriori istruzioni per la compilazione dei singoli studi di settore sono approvate per ciascun modello e disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Questo modello deve essere utilizzato per comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e costituisce parte integrante del modello Unico 2016. Pertanto, i contribuenti tenuti a presentarlo devono barrare la casella "Studi di settore" presente sulla prima pagina del modello Unico 2016 e inviarlo all'Agenzia delle Entrate in via telematica insieme a quest'ultimo.

### 2. STUDI DI SETTORE

#### 2.1 Cosa sono

Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.

Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità (si ha congruità se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli puntuali stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza agli specifici indicatori (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore). Gli studi di settore sono inoltre utilizzati dall'Amministrazione finanziaria in fase di controllo.

#### 2.2 Come si applicano

Gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", un'attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore (TABELLA 1 – ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2015) e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità.

Per "attività prevalente" si intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L'individuazione dell'attività prevalente deve essere effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, indicando separatamente quelle che producono una categoria di reddito e quelle che producono l'altra.

Al riguardo:

- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi di settore differenti, il contribuente dovrà applicare i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse;
- se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore, il contribuente dovrà applicarlo sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso compilando il quadro "F" e nell'altro il quadro "G").

#### 2.3 Chi non li applica

Sono esclusi dall'applicazione (per gli obblighi di presentazione vedi il successivo paragrafo 3) degli studi di settore i contribuenti:

- a) con inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- b) che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività;
- c) con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro. Per quanto riguarda i ricavi, sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa (articolo 85, comma 1 lettere c), d) ed e) del TUIR). I compensi da tenere in considerazione, invece, sono quelli derivanti dall'attività di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, del TUIR).  
Le istruzioni di ciascun modello riportano le eventuali eccezioni (in particolare, per gli studi WG40U, WG50U, WG69U, WK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR);
- d) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività (vedi box successivo "Per saperne di più");
- e) che determinano il reddito con criteri "forfetari";
- f) che esercitano l'attività di incaricati alle vendite a domicilio;
- g) con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare n. 58/E del 2002. Ad esempio, un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l'attività di "Portali web" (codice 63.12.00) non deve compilare il modello YG66U poiché questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l'esercizio dell'attività in forma di impresa;
- h) che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

Non si applicano inoltre gli studi di settore ai contribuenti che presentano le cause di inapplicabilità indicate nel decreto di approvazione dello specifico studio di settore (si fa riferimento, ad esempio, alle società cooperative, alle società consortili ed ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

## Per saperne di più

**PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
  - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività – 46.32.20 – compreso nello studio di settore WM21E) e da maggio in poi in quella di "Trasporto con taxi" (codice attività – 49.32.10 – compreso nello studio di settore WG72A). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore;
- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

**2.4 Precisazioni**

Si ricorda che gli studi di settore si applicano anche:

1. in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
2. quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
 

A titolo esemplificativo, rientrano nelle ipotesi di "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le situazioni di inizio attività derivanti da:

  - acquisto o affitto d'azienda;
  - successione o donazione d'azienda;
  - operazioni di trasformazione;
  - operazioni di scissione e fusione di società;
3. nei confronti dei soggetti con periodo d'imposta diverso dai dodici mesi. Pertanto, ad esempio, una società di capitali con un periodo d'imposta dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2015 è soggetta agli studi di settore ed è tenuta alla compilazione del modello;
4. in caso di svolgimento di una attività stagionale o soltanto per una parte del periodo di imposta.

Si evidenzia che le ipotesi di "cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione", nonché di "mera prosecuzione dell'attività", ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente, ossia quando le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, oppure i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.

## Per saperne di più

**1. ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ DI IMPRESA CHE NON RIENTRANO NELLO STESSO STUDIO DI SETTORE**

Se il contribuente svolge contemporaneamente più attività di impresa rientranti in studi di settore differenti bisogna valutare l'incidenza delle attività non prevalenti sul complesso dei ricavi.

Al riguardo, ai fini dell'accertamento possono verificarsi le seguenti ipotesi:

1. se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono uguali o inferiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell'attività prevalente può essere utilizzato in fase di accertamento;
2. se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono superiori al 30% di quelli complessivi, lo studio di settore dell'attività prevalente può essere utilizzato soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

I soggetti che rientrano nella seconda ipotesi sono comunque tenuti a inviare il modello relativo al codice dell'attività prevalente, compilando il prospetto delle "Imprese multiattività". Si precisa che i dati (contabili ed extracontabili) da indicare nel modello dovranno essere forniti tenendo conto del complesso dell'attività d'impresa esercitata. Pertanto, ad esempio, i contribuenti che esercitano, prevalentemente, una attività d'impresa soggetta a studi di settore e un'altra soggetta a parametri da cui derivino ricavi superiori al 30% di quelli complessivamente dichiarati, sono tenuti alla compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente, indicando in esso anche i dati relativi all'attività soggetta a parametri.

**Il prospetto delle "Imprese multiattività" può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi. La compilazione di tale prospetto, infatti, comporta effetti anche in merito al posizionamento di alcuni indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.**

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il contribuente eserciti più attività di impresa comprese nel medesimo studio di settore, la prevalenza rispetto ai ricavi complessivi deve essere intesa con riferimento alla somma dei ricavi relativi alle predette attività.

**Esempio 1**

Ricavi derivanti dall'attività X (studio WD47U) 300.000 (54%)  
Ricavi derivanti dall'attività Z (soggetta a parametri) 250.000 (46%)  
Totale ricavi 550.000

Il contribuente, in questa ipotesi, dovrà compilare l'allegato studio di settore WD47U, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata.

**Esempio 2**

Ricavi derivanti dall'attività X (studio WM21E) 150.000 (23%)  
Ricavi derivanti dall'attività Y (studio WM21E) 200.000 (31%)  
Ricavi derivanti dall'attività Z (soggetta a parametri) 300.000 (46%)  
Totale ricavi 650.000

Il contribuente, in questa ipotesi, dovrà compilare il modello studi di settore WM21E con l'indicazione dei dati riferiti all'intera attività d'impresa esercitata, in quanto i ricavi derivanti dalle attività soggette allo studio di settore WM21E (54%) sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dalle attività soggette a parametri (46%).

**2. SOGGETTI PER I QUALI LO STUDIO DI SETTORE NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN FASE DI ACCERTAMENTO (DM 11 FEBBRAIO 2008)**

Lo studio di settore non può essere utilizzato in fase di accertamento ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo anche nei confronti:

- delle società cooperative a mutualità prevalente;
- dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di "consorzi di garanzia collettiva fidi" e di "bancoposta";
- dei soggetti esercenti attività di impresa che, nel precedente periodo di imposta, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al decreto legge n. 98 del 2011 ed hanno cessato di avvalersene nel periodo di imposta 2015;
- dei soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività di affitto di aziende.

**3. PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE**

Il modello deve essere presentato dai soggetti ai quali si applicano gli studi di settore.

Sono tenuti alla presentazione del modello, pur essendo nei loro confronti preclusa l'attività di accertamento basata sugli studi di settore, anche:

1. i contribuenti che determinano il reddito con criteri "forfetari" (ad eccezione di quelli che applicano il regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014), che non devono però compilare la parte relativa ai dati contabili (quadro F per le imprese oppure quadro G per gli esercenti arti e professioni). I dati comunicati potranno essere utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali del contribuente sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati;
2. i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR), oppure compensi (articolo 54, comma 1, del TUIR), di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000 euro. Le informazioni richieste saranno utilizzate per la successiva fase di analisi per l'evoluzione degli studi di settore;
3. i contribuenti che rientrano nei casi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria oppure che si trovano in un'altra situazione di non normale svolgimento dell'attività (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare, per le quali non è prevista la presentazione del modello).

Ai contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività è richiesta la compilazione del modello studi di settore con l'indicazione (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria), nell'apposita scheda "Note aggiuntive" dell'applicazione GERICO, della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare.

**Si fa presente, inoltre, che i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo in GERICO della congruità, devono limitarsi a salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad UNICO.**

È il caso, ad esempio, del contribuente che, pur avendo formalmente iniziato l'attività in un precedente periodo di imposta, non disponendo delle necessarie autorizzazioni, non ha ancora effettuato alcuna operazione. Non avendo conseguito ricavi nel corso del periodo di imposta è impossibilitato a compilare le sezioni del modello rilevanti ai fini della stima (nel caso, ovviamente, siano previste per lo studio applicabile) che richiedono informazioni in termini di percentuali sui ricavi.

**ATTENZIONE**

In caso di omessa presentazione del modello si applica la sanzione amministrativa pari a 2.000 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

**4. COMPILAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE****4.1 Codici di attività**

La tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, deve essere adottata, a partire dal 1° gennaio 2008, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate.

Tale tabella è disponibile in formato elettronico, nella versione aggiornata, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Per approfondimenti si rinvia alla Circolare n. 44/E del 2008.

#### In caso di errata o mancata comunicazione della variazione del codice

Se il contribuente non ha comunicato la variazione del codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello UNICO 2016 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2016 (art. 35, comma 3, del D.P.R. 633/72); in questo caso non si applicano le sanzioni (per approfondimenti si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112/E del 6 luglio 2001). Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello studi di settore, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione Iva.

#### 4.2 Modalità di compilazione

Gli studi di settore tengono conto di variabili di natura contabile ed extracontabile individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore.

Per compilare correttamente i modelli occorre tenere presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i contribuenti che hanno cessato l'attività e sono interessati da tale causa di esclusione devono comunicare i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di cessazione dell'attività. Si precisa inoltre che anche i contribuenti che hanno cessato l'attività prima del 31 dicembre e hanno nuovamente iniziato l'attività, entro 6 mesi dalla cessazione, nel periodo d'imposta successivo, dovranno comunicare i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di cessazione dell'attività;
3. **generalmente i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali** devono essere comunicati (se non diversamente specificato nelle istruzioni dello studio di settore applicabile) senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, **i dati contabili da indicare nel quadro F o G, nel quadro X o nel quadro T** devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dello studio di settore applicabile). Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 164 del TUIR;
4. ai fini della compilazione dei quadri "T - congiuntura economica", i dati relativi alle annualità 2012-2013-2014, necessari per l'applicazione del correttivo congiunturale individuale e per gli interventi relativi all'analisi di normalità economica, devono essere indicati per i soli periodi d'imposta in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore, rispetto al 2015; in quest'ultimo caso l'individuazione dello studio di settore rimane la stessa anche a seguito della relativa evoluzione (ad es. il contribuente che nel periodo di imposta 2015 è tenuto alla presentazione del modello WG44U e nelle annualità 2014, 2013 e 2012 ha presentato i modelli VG40U).
5. i soggetti che nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 e/o in quelli precedenti, si sono avvalsi del regime dei contribuenti "minimi", previsto dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e non hanno applicato più tale regime nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 devono fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G, X e T senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime. In particolare, i dati relativi alle variabili rilevanti per la determinazione del cluster o per la stima dei ricavi e dei compensi (per l'individuazione delle quali si rimanda al contenuto delle Note Tecniche e Metodologiche degli studi di settore, disponibili anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), devono essere indicati in modo da consentire la corretta applicazione degli studi di settore anche nei confronti di tali soggetti.

Le indicazioni riportate in precedenza si applicano anche nei confronti degli esercenti attività di lavoro autonomo che nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 hanno applicato il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. A tal fine, ad esempio, il costo del venduto da considerare per la stima dei ricavi dovrà coincidere con il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto dei beni o servizi da cui originano i ricavi dichiarati dal contribuente. Tale costo dovrà essere indicato al netto dell'IVA esposta in fattura.

Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F, di conseguenza, dovrà essere determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi" o di quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto. Analogamente, ai soli fini della compilazione del presente modello e della corretta applicazione degli studi di settore, devono essere individuati i valori delle quote di ammortamento relativi ai beni di costo unitario superiore a 516,46 euro, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ovvero di lavoro autonomo, acquistati durante i periodi d'imposta in cui il contribuente si è avvalso del regime dei "minimi" o di quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Tali valori, determinati sulla base dei criteri ordinariamente previsti dal TUIR, devono essere indicati nei quadri F o G del modello degli studi di settore.

Per maggior chiarimento si riporta il seguente esempio:

- un contribuente ha acquistato nel 2012 (ultimo anno nel quale ha applicato il regime agevolato) un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa;
- le spese di acquisto sostenute, pari a 8.000 euro + IVA, sono state integralmente dedotte nel periodo d'imposta relativo all'anno di acquisto del bene stesso, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi";
- con riferimento alla tipologia del bene strumentale acquistato, il coefficiente di ammortamento è pari al 25 per cento.

Tale contribuente, nel solo quadro F del modello, dovrà indicare:

- al rigo "Ammortamenti" del quadro F - elementi contabili, l'importo di 2.000 euro, corrispondente alla "quarta" quota di ammortamento relativa al bene strumentale;
- al rigo "Valore dei beni strumentali" del quadro F - elementi contabili, l'importo di 8.000 euro, relativo al valore al netto dell'IVA del bene stesso.

La differenza di valore tra i dati indicati nel quadro F o G del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e quelli indicati nel quadro RE, RF o RG del modello Unico 2016 comporta che gli importi di reddito da indicare nei modelli degli studi di settore e nei quadri reddituali di UNICO presumibilmente divergeranno;

6. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza, mentre, per le attività di lavoro autonomo, è quello di cassa. Si precisa, inoltre, che per alcuni studi è stato predisposto sia il quadro F (attività in forma d'impresa) sia il quadro G (attività in forma di lavoro autonomo);
7. se è stata barrata la casella relativa all'esenzione IVA (**riga F30** o **riga G15**, rispettivamente, del **quadro F** o del **quadro G** degli elementi contabili), i successivi righe necessari alla determinazione dell'aliquota IVA (**righe da F31 a F35** o da **G16 a G19**) non devono essere compilati.

### 4.3 Asseverazione e attestazione dei dati

#### Asseverazione

I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati (art. 35, comma 1, lettera b, Dlgs. n. 241 del 1997), che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente. (Per ulteriori precisazioni vedi il punto 4 del Provvedimento di approvazione delle presenti istruzioni).

#### Attestazione

I CAF imprese, i professionisti abilitati - sopra menzionati - e i dipendenti delle associazioni di categoria in possesso dei requisiti di legge (art. 12, comma 2, Dlgs n. 546 del 1992) possono rilasciare, su richiesta del contribuente, l'attestazione delle cause che spiegano la non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi.

#### ATTENZIONE

**Nella scheda "Note aggiuntive" dell'applicazione GERICO è richiesta l'indicazione delle cause che hanno determinato l'attestazione della non congruità dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore e/o delle cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai predetti studi.**

### 5. APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Tramite il software GERICO il contribuente, dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell'applicazione degli studi di settore.

L'applicazione GERICO fornisce, in particolare, indicazioni relative alla congruità dei ricavi o compensi dichiarati, tenuto conto anche delle risultanze di appositi indicatori di "normalità economica" ed alla coerenza rispetto ad appositi indicatori.

Il software GERICO è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e dal Servizio telematico (per gli utenti abilitati al servizio).

Per conoscere l'ammontare dei ricavi o compensi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono anche rivolgersi agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate, ai quali dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.